



**LEGGE DI BILANCIO 2020**  
**LE PRINCIPALI NORME E RISORSE PER IL SOCIALE**  
**ED IL SOCIO-SANITARIO**

**LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160**

**“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”**

**(Supplemento ordinario n. 45 della G.U. n. 304 del 30-12-2019)**

**DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA**

**FONDO PER LA DISABILITA’ E LA NON AUTOSUFFICIENZA (comma 330)**

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione agli interventi previsti.

**FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (comma 331)**

Viene previsto un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2020a favore del Fondo per le non autosufficienze (da 571 mln a 621 mln di euro).

**FONDO DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (comma 332)**

Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.

**FONDO DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE – “DOPO DI NOI” (comma 490)**

Per l’anno 2020 la dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi, ex legge 112/2016, art. 3 c. 1) è incrementata di 2 milioni di euro.

## **DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI**

### **ESTENSIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI ESENTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (comma 334)**

Sono ampliate le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria (legge n. 537/1993, art. 8 c. 16), comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Gli oneri derivanti da tale disposizione, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale. L'esenzione è accertata mediante l'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.

### **FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (comma 339)**

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del medesimo Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti nonché alla copertura finanziaria relativa ai commi 340 (bonus bebè) e 343 (bonus nido).

### **BONUS BEBÈ' (commi 340-341)**

Il bonus bebè (legge n. 190/2014 art. 1 c. 125) viene esteso anche a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il bonus diviene una prestazione ad accesso modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento.

L'importo dell'assegno annuo viene così modulato:

- a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

Il finanziamento per tale misura ammonta a 348 mln nel 2020 e 410 mln nel 2021, a cui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

#### **CONGEDO DI PATERNITA' (comma 342)**

Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a sette giorni.

#### **BONUS NIDO (commi 343-344)**

Viene stabilizzato e contestualmente incrementato il contributo economico per il pagamento di rette degli asili nido. A decorrere dall'anno 2020, il buono viene incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro.

L'onere derivante dall'erogazione del bonus nido è pari a: 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. A tali oneri si provvede con corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

#### **FONDO ADOZIONI INTERNAZIONALI (comma 345)**

Viene incrementato di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali (legge 208/2015, art. 1 c. 411).

#### **FONDO PER LE VITTIME DEI REATI (comma 426)**

Viene stanziato 1 milione per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle vittime dei reati, al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

#### **INCREMENTO FONDO ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (comma 862)**

Viene incrementata di 1 milione di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (art. 2 c. 6-sexies del d.l. 225/2010, convertito con modificazioni con legge 10/2011, come modificato dalla legge n.122/2016), con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie. Tale somma è ripartita in parti uguali tra il sostegno alla formazione degli orfani e al loro inserimento lavorativo e il sostegno alle famiglie affidatarie.

## **FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (commi 882-883)**

Il Fondo minori stranieri non accompagnati (legge 190/2014, art. 1 c. 181) è incrementato di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2020, per le seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;

b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definite le modalità attuative, incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione.

## **ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE**

### **NORME RELATIVE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE E IN MATERIA DI UTILIZZO E TERMINI PER LA VALIDITA' DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (commi 145-149)**

Tali commi intervengono sulle modalità di reclutamento del personale della Pubblica amministrazione, sull'utilizzo e sulla validità delle graduatorie concorsuali prevedendo la creazione di una banca dati dei concorsi pubblici con l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fornire il collegamento ipertestuale alle procedure concorsuali bandite, alle tracce delle prove e alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Con Decreto ministeriale previo parere della Conferenza Unificata saranno definite le relative modalità attuative. Quanto all'utilizzazione delle graduatorie si prevede che: quelle approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria a corsi di formazione e superamento dell'esame-colloquio; quelle approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili sino al 30 settembre 2020; quelle approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. Viene inoltre abrogato, come più volte richiesto dall'ANCI, il divieto di scorrimento delle graduatorie. Si prevede infine che le graduatorie dei pubblici concorsi avranno durata biennale e non più triennale a decorrere dal 2020.

### **ASSUNZIONI DI SOGGETTI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI O IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' (commi 495-497)**

Tali disposizioni modificano la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.

## **PRINCIPALI LINEE ATTIVE DI FINANZIAMENTO**

ex

### **DECRETO MEF 30 DICEMBRE 2019**

**“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”  
(Supplemento ordinario n. 46 alla G.U. 305 del 31-12-2019)**

#### **FONDO POVERTA’:**

Stanziamiento 2020: euro 587.000.000

Stanziamiento 2021: euro 615.000.000

Stanziamiento 2022: euro 615.000.000

Fondo stabilizzato

#### **FONDO REDDITO DI CITTADINANZA:**

Stanziamiento 2020: euro 7.126.900.000

Stanziamiento 2020: euro 7.391.000.000

Stanziamiento 2021: euro 7.245.900.000

Modifica intervenuta: riduzione di 928 mln per il 2020 e di 766 mln per il 2021 rispetto alle previsioni dello scorso anno. Fondo stabilizzato

#### **FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:**

Stanziamiento 2020: euro 393.958.592

Stanziamiento 2021: euro 393.958.592

Stanziamiento 2022: euro 393.958.592

Fondo stabilizzato

#### **FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE**

Stanziamiento 2020: euro 621.000.000

Stanziamiento 2021: euro 568.900.000

Stanziamiento 2022: euro 567.000.000

Modifica intervenuta: incremento di 50 mln annui per il 2020 ex art. 1 c. 331 Legge di Bilancio 2020. Fondo stabilizzato

#### **FONDO PER LA DISABILITA’ E LA NON AUTOSUFFICIENZA**

Stanziamiento 2020: euro 29.000.000

Stanziamiento 2021: euro 200.000.000

Stanziamiento 2022: euro 300.000.000

Fondo istituito ex art. 1 c. 330 Legge di Bilancio 2020. Fondo stabilizzato

**FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE**

Stanziamiento 2020: euro 58.100.000

Stanziamiento 2021: euro 56.100.000

Stanziamiento 2022: euro 56.100.000

Modifica intervenuta: incremento di 2 mln per il 2020 ex art. 1 c. 490 Legge di Bilancio 2020. Fondo stabilizzato

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE**

Stanziamiento 2020: euro 23.856.763

Stanziamiento 2021: euro 23.748.399

Stanziamiento 2022: euro 25.807.485

Modifica intervenuta: incremento di 13,7 mln per il 2021 rispetto alle previsioni dello scorso anno. Fondo non stabilizzato

**FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

Stanziamiento 2020: euro 71.915.742

Stanziamiento 2021: euro 71.915.742

Stanziamiento 2022: euro 76.915.742

Modifica intervenuta: incremento di 5 milioni di euro nell'anno 2020. Fondo stabilizzato

**FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

Stanziamiento 2020: euro 75.392.654

Stanziamiento 2021: euro 105.394.994

Stanziamiento 2022: euro 104.060.699

Modifica intervenuta: riduzione di 32,6 mln per il 2020 e di 2,6 mln per il 2022. Fondo stabilizzato

**FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA** (per i 25 Comuni riservatari ex L.285/1997)

Stanziamiento 2020: euro 28.794.000

Stanziamiento 2021: euro 28.794.000

Stanziamiento 2022: euro 28.794.000

Fondo non stabilizzato

**PREMIO ALLA NASCITA ("Bonus mamma domani")**

Stanziamiento 2020: euro 392.000.000

Stanziamiento 2021: euro 392.000.000

Stanziamiento 2022: euro 392.000.000

Fondo stabilizzato

## **BONUS BEBE'**

Stanziamiento 2020: euro 790.000.000

Stanziamiento 2021: euro 410.000.000

Stanziamiento 2022: /

Modifica intervenuta: La legge di Bilancio 2020 estende il bonus anche a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il finanziamento è incrementato di 348 mln nel 2020 e 410 mln nel 2021, a cui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Fondo non stabilizzato

## **FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITA'**

Stanziamiento 2020: euro 12.611.809

Stanziamiento 2021: euro 5.673.303

Stanziamiento 2022: euro 5.595.651

Fondo stabilizzato

## **FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA**

Stanziamiento 2020: euro 0

Stanziamiento 2021: euro 434.000

Stanziamiento 2022: euro 1.033.000

Fondo istituito ex art. 1 c. 339 Legge di Bilancio 2020 e stabilizzato a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; il Fondo è ridotto per il 2021 e il 2022 a copertura finanziaria del bonus bebè e bonus asilo nido.